Condizioni complementari (CC) per l'assicurazione veicoli

Edizione 01.2019

Assistance Top

Fornitore delle prestazioni assicurate è AWP P&C S.A., Saint-Ouen (Parigi), filiale di Wallisellen (Svizzera), Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen, denominata di seguito "Società".

Premessa

Le seguenti Condizioni complementari si applicano a integrazione delle Condizioni generali ovvero in deroga alle medesime.

Prestazioni

1 Viaggio di ritorno e viaggio di proseguimento

A integrazione degli art. B3.3, B3.3.1 e B3.3.2 delle Condizioni generali vale quanto segue.

Se il veicolo è stato rubato o non può essere riparato in giornata (all'estero entro 48 ore) presso un'officina idonea, la Società, al verificarsi di un evento assicurato, organizza e paga un mezzo di trasporto appropriato a libera scelta della persona assicurata (auto a noleggio: possibilmente della stessa categoria) fino ad un massimo di CHF 750.- in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein o ad un massimo di CHF 1'500.- all'estero per garantire la mobilità della persona assicurata.

Se per il viaggio di ritorno o di proseguimento viene scelto un mezzo di trasporto pubblico, sono coperte entro lo stesso limite le spese di viaggio di una persona che si rechi a ritirare il veicolo riparato, in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

A seconda del mezzo di trasporto scelto o delle indicazioni del fornitore scelto, alla persona assicurata o al conducente potrà essere richiesta una carta di credito personale.

2 Rimborso dei costi supplementari di noleggio auto

Al verificarsi di un evento assicurato e se la persona assicurata utilizza un'auto a noleggio ai sensi dell'art. 1, le spese extra per il noleggio di navigatori, seggiolini per bambini, portapacchi, box da tetto, portasci o per l'indicazione di un secondo conducente autorizzato sono coperte. Eventuali altri costi aggiuntivi di noleggio sono esclusi.

3 Franchigia per auto a noleggio

Se viene utilizzata un'auto a noleggio ai sensi dell'art. 1, la Società si fa carico della franchigia fino a un massimo di CHF 5'000.- per danni al veicolo o per il furto del veicolo durante il periodo di noleggio. Precondizione per l'indennizzo è che l'evento sia coperto da un'altra polizza assicurativa con relativa franchigia. Se il danno non raggiunge l'importo della franchigia, la Società si fa carico del danno a condizione che si tratti di un evento assicurato.

Non sono assicurati i danni causati da negligenza grave da parte del conducente, i danni causati dal conducente in stato di ebbrezza (superamento del limite legale del tasso alcolico del Paese in cui si verifica il danno), sotto l'effetto di droghe o farmaci, i danni causati al noleggiatore in seguito ad una violazione contrattuale e i danni che si verificano su strade non pubbliche o non registrate ufficialmente.

La richiesta di prestazione deve essere presentata per iscritto unitamente ai seguenti documenti: Contratto di noleggio con indicazione chiara della franchigia, resoconto dei danni, fattura dei danni ed estratto conto della carta di credito con indicazione dell'addebito per dei danni.

4 Soccorso stradale per problemi con le chiavi

A parziale modifica all'articolo B7.1 delle Condizioni generali, anche un evento riconducibile alla perdita, al furto o al danneggiamento delle chiavi del veicolo è considerato un'avaria. Sono esclusi i costi per la sostituzione della serratura del veicolo e i costi per una chiave sostitutiva.

5 Trasporto di cani e gatti

La Società organizza il trasporto di cani e gatti della persona assicurata per il viaggio di ritorno o di proseguimento. Le spese di trasporto (compresa la gabbia) sono coperte fino a un massimo di CHF 500.- per evento. La persona assicurata è tenuta a rispettare le direttive per il trasporto di animali e deve accompagnare l'animale. La Società non è responsabile per l'introduzione illegale di animali e non si assume alcuna spesa per i casi di quarantena.

6 Servizio di interpretariato all'estero

Il servizio di interpretariato telefonico è a disposizione gratuitamente delle persone assicurate in relazione ad un evento assicurato per un massimo di 60 minuti complessivi per evento allo scopo di aiutarli a superare eventuali problemi di comunicazione in lingua straniera, ad esempio nei contatti con i le officine e altri fornitori di servizi o con le autorità.

7 Anticipo rimborsabile sulle spese sostenute all'estero

In caso di fatture di importo elevato connesse alla riparazione di veicoli o all'acquisto di pezzi di ricambio indispensabili, la Società versa al fornitore di servizi o al contraente un anticipo per spese rimborsabile fino a CHF 2'000.-, a condizione che all'estero non sia possibile disporre di denaro proprio. Il contraente dovrà rimborsare tale anticipo entro 30 giorni dal rientro in Svizzera.

8 Organizzazione autonoma

In deroga all'articolo B5 delle Condizioni generali, qualora il soccorso stradale venga organizzato autonomamente (fanno eccezione il caso in cui la richiesta di soccorso venga effettuata dalla polizia in seguito a un incidente e quello in cui l'assicurato non sia in grado per ragioni mediche di informare il servizio Assistance), le prestazioni sono limitate alle spese sostenute e comunque ad un massimo di CHF 300.- per evento.

SMAZ121I

1